

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO, DI TRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO
(approvato con delibera Consiglio Comunale n. 50/2008 del 23/12/2008)

Visto l'art. 117 c. VI della Costituzione;
Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131;
Visti gli articoli 68, 69 e 80 del testo unico di pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
Visto il paragrafo 14 del titolo III del regolamento R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
Vista la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.R. 5 dicembre 2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge di semplificazione 28 novembre 2005 n. 246;
Vista la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico del 26 ottobre 1995 n. 447;
Vista la Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
Visto lo Statuto Comunale;

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di allietamento, di intrattenimento e di pubblico spettacolo nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per **“allietamento”**: le attività svolte nei pubblici esercizi non sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 68, 69, 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19 agosto 1996 che, ad esempio, utilizzano apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, ovvero le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, se esercitate nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo art. 3;
- b) per **“trattenimento”** e **“pubblico spettacolo”**: le attività, le cui caratteristiche sono specificate al seguente art. 8, svolte nei pubblici esercizi, o in altri luoghi, sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19 agosto 1996 quali, ad esempio, esibizioni canore, musicali, danzanti, teatrali e simili, ovvero attività che utilizzano apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, o anche le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, il ballo, qualora esercitate in sale apposite o alle condizioni previste dal medesimo art. 80.
- c) per **“trattenimento mediante installazione di singole attrezzature”** si intende l'attività svolta ricorrendo alle attrezzature iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, in particolare quelle individuate nella sezione I, del suddetto elenco. Nel caso in cui l'installazione delle attrezzature sia disposta direttamente dal titolare dell'esercizio pubblico o dell'esercizio commerciale, l'attrazione è considerata allietamento.

- d) Per “**giochi leciti**”, gli apparecchi di cui all’articolo 110 del T.U.L.P.S. I giochi leciti sono assimilati, ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda la materia degli orari, alle attività di allietamento.

Art. 3

Allietamento negli esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande (Art. 67, lettera a) della L. R. 29/2005)

1. L’allietamento è consentito osservate le seguenti prescrizioni:
- a) l’iniziativa non è organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all’attività principale autorizzata;
 - b) è esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioè tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all’allietamento stesso;
 - c) non è consentita l’emissione, per la fruizione dell’allietamento da parte della clientela, di un biglietto d’ingresso, prenotazione, tessera o simili;
 - d) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non è aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
 - e) l’assetto ordinario dei locali non è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
 - f) nell’esercizio pubblico di somministrazione, l’allietamento si svolge solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;
 - g) non sono allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
 - h) non è data specifica pubblicità all’evento;
 - i) sono osservate tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico, e sono adottate tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica;

Art. 4

Regime degli orari delle attività di allietamento

1. Le attività di allietamento sono consentite nei seguenti orari:
- a) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, Juke-box e simili, **non amplificati**, all’interno o all’esterno del locale, **fino alle ore 24:00** nelle serate dalla domenica al giovedì e fino alle ore **01.00** nelle serate di venerdì, sabato e nei giorni prefestivi.
 - b) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, Juke-box e simili, **amplificati**, karaoke ed esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all’interno o all’esterno del locale, **fino alle ore 23:00** nelle serate dalla domenica al giovedì e fino alle ore **24.00** nelle serate di venerdì, sabato e nei giorni prefestivi. Nel caso di Karaoke o esibizioni musicali dal vivo, il numero massimo mensile di serate con allietamenti all’esterno del locale, dal mese di maggio al mese di settembre, in serate prefestive, non deve superare il **numero di 4**.
2. La vigilia di Natale, la notte di San Silvestro (ultimo dell’anno), l’ultimo di Carnevale, e nelle feste consolidate quali il 14 febbraio (San Valentino) e l’8 marzo (Festa della Donna) e manifestazioni paesane quali “Itinerannia”, è concessa la deroga all’osservanza dell’orario indicato ai commi

precedenti, per le attività di allietamento, fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio ovvero fino al termine dell'orario autorizzato per la manifestazione.

3. In occasione di particolari manifestazioni sportive o di altro genere tele o radio trasmesse, è consentita la protrazione dell'allietamento fino alla conclusione della manifestazione.

Art. 5

Orari dei giochi leciti

1. L'esercizio dei giochi leciti, negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla lettera a), art. 67 della L. R. n. 29/2005, è consentito nella fascia oraria compresa fra le ore 10.00 e le ore 01.00.
2. L'esercizio dei giochi leciti, nei suddetti esercizi, mediante l'utilizzo di apparecchi meccanici, automatici elettrici od elettronici, è consentito fino alle ore **24.00**- nelle serate dalla domenica al giovedì e fino alle ore **01.00** nelle serate di venerdì, sabato e nei giorni prefestivi.
3. Gli esercizi di intrattenimento e svago di cui alla lettera b), art. 67 L.R. n. 29/2005, in cui l'intrattenimento e svago è costituito dai giochi leciti, più brevemente indicati come: Sale – giochi, determinano il proprio orario nella fascia compresa tra le ore 12.00 e le ore 01.00 del giorno successivo dalla domenica al giovedì, e dalle ore 12.00 alle ore 02.00 del giorno successivo nelle serate di venerdì, sabato e nei giorni prefestivi.
4. Nell'ambito di questa fascia, ai titolari è consentito scegliere un orario di apertura non inferiore alle 5 ore e non superiore alle 12 ore giornaliere, anche non consecutive.

Art. 6

Ampliamento orari attività di allietamento nei pubblici esercizi

1. Qualora il titolare del pubblico esercizio dimostri di aver adottato idonee misure per abbattere l'inquinamento acustico derivante dall'attività di allietamento, compreso l'esercizio dei giochi leciti, gli orari di cui all'art. 4, possono essere protratti fino all'orario di chiusura.
2. A dimostrazione dell'efficacia delle misure adottate, il titolare presenta perizia firmata da tecnico competente in acustica con rilievi svolti all'intero ed all'esterno del pubblico esercizio.
3. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dell'allietamento, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.

Art. 7

Sistema autorizzatorio dell'allietamento nei pubblici esercizi

1. L'attività di allietamento di cui all'articolo 3 è programmata dal titolare del pubblico esercizio, alle condizioni ivi stabilite.
2. Il titolare del pubblico esercizio **10 giorni** prima dell'evento, **comunica** all'ufficio comunale competente quanto segue:
 - a) la tipologia dell'allietamento;
 - b) l'esistenza dei presupposti indicati all'art. 3;
 - c) le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa;

- d) per gli effetti di cui all'art. 6, comma 1, allega perizia firmata da tecnico competente in acustica.
 - e) Dichiarare inoltre che il locale, già conforme alla normativa urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso e di prevenzione incendi per quanto attiene l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, mantiene tale idoneità anche nel contemporaneo svolgersi dell'allietamento ed inoltre che le attrezzature, gli strumenti e gli apparecchi utilizzati per l'allietamento sono conformi alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza.
3. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e per la tutela del pubblico interesse, l'ufficio comunale competente può chiedere all'interessato integrazioni e/o precisazioni, nonché disporre il differimento e/o la modificazione dello svolgimento di ognuna delle iniziative programmate.

Art. 8

Trattenimento nei pubblici esercizi

1. Fermo quanto definito nel precedente art. 2, è considerata trattenimento l'attività realizzata dal titolare del pubblico esercizio quando l'iniziativa configura in concreto una delle tipologie contemplate dagli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., se è accompagnata anche da una sola delle seguenti condizioni:
- a) è emesso, al fine di consentire alla clientela l'accesso, un biglietto d'ingresso, tessera o simili;
 - b) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio è aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
 - c) l'assetto ordinario dei locali è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'evento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
 - d) sono approntate pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
 - e) è data pubblicità all'evento.
2. L'esercizio di trattenimenti comporta automaticamente l'obbligo della licenza prevista dall'art. 68 T.U.L.P.S.
3. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.

Art. 9

Sistema autorizzatorio del trattenimento nei pubblici esercizi

1. Il titolare del pubblico esercizio presenta, prima dell'inizio della stessa, una dichiarazione di inizio attività e la comunicazione ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 T.U.L.P.S.
2. La dichiarazione contiene i seguenti elementi:
- a) la ragione sociale, i dati anagrafici del titolare e il codice fiscale;
 - b) la tipologia del trattenimento, il periodo di svolgimento e l'orario;

- c) il numero massimo di spettatori ;
 - d) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
 - e) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
 - f) l'insussistenza, nei propri confronti, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
 - g) la dichiarazione di aver osservato tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico, e di aver adottato tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica;
 - h) nel caso di superamento dei limiti stabiliti dalle norme sull'inquinamento acustico, dovrà essere allegata idonea documentazione per l'acquisizione del parere dell'A.R.P.A.
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone, l'inizio dell'attività è subordinato all'acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.LL.P.S.) e, a tal fine, il richiedente presenta apposita istanza allegando una relazione tecnica del trattenimento redatta da professionista abilitato che attesta la rispondenza del locale e/o dell'impianto alla normativa vigente.
4. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere della C.C.V.LL.P.S. è sostituito dalla relazione di cui al comma 3, che assume natura di certificazione.

Art. 10

Trattenimento al di fuori dei pubblici esercizi

- 1. Il trattenimento in luoghi diversi dai pubblici esercizi è soggetto ad autorizzazione.
- 2. La Giunta municipale individua le aree del territorio comunale in cui non è consentito l'esercizio dell'attività.
- 3. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.

Art. 11

Sistema autorizzatorio del trattenimento al di fuori dei pubblici esercizi

- 1. Lo svolgimento dell'attività di trattenimento al di fuori dei pubblici esercizi è soggetto all'**autorizzazione** di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previa presentazione di apposita domanda.
- 2. Nella domanda sono dichiarati i seguenti elementi:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici del richiedente e il codice fiscale;
 - b) la tipologia del trattenimento, il periodo di svolgimento e l'orario;
 - c) il numero massimo di spettatori;
 - d) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
 - e) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
 - f) l'insussistenza, nei propri confronti, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;

- g) l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico, e di aver adottato tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica;
 - h) nel caso di superamento dei limiti stabiliti dalle norme sull'inquinamento acustico, dovrà essere allegata idonea documentazione per l'acquisizione del parere dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente).
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone, l'inizio dell'attività è subordinato all'acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.LL.P.S.) e, a tal fine, il richiedente presenta apposita istanza allegando una relazione tecnica del trattenimento redatta da professionista abilitato che attesta la rispondenza del locale e/o dell'impianto alla normativa vigente.
 4. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere della C.C.V.LL.P.S. è sostituito dalla relazione di cui al comma 3, che assume natura di certificazione.

Art. 12

Attività non imprenditoriale

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento organizzato a fini non imprenditoriali, in occasione di sagre o fiere locali, non è assoggettato all'art. 68 del T.U.L.P.S.
2. L'esercizio dell'attività è, comunque, soggetta a comunicazione.
3. Nella comunicazione sono indicati:
 - a) l'ente promotore, i dati anagrafici della persona intestataria, la qualifica e il codice fiscale
 - b) la tipologia del trattenimento;
 - c) la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 del T.U.L.P.S.
 - d) dichiarazione di aver osservato tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico, e di aver adottato tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica, come da perizia firmata da tecnico competente in acustica, da allegarsi alla comunicazione;
 - e) nel caso di superamento dei limiti stabiliti dalle norme sull'inquinamento acustico, dovrà essere allegata idonea documentazione per l'acquisizione del parere dell'A.R.P.A.;
4. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi del presente regolamento.

Art. 13

Attrezzature singole

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento mediante l'installazione di singole attrezzature iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è soggetto a dichiarazione di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, nel caso in cui l'attività non sia esercitata direttamente dal titolare dell'esercizio pubblico o commerciale.
2. Nel caso in cui l'installazione delle attrezzature è disposta direttamente dal titolare dell'esercizio pubblico o commerciale, l'attrazione è considerata allietamento.

3. Nella dichiarazione di inizio attività sono indicati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici del titolare e il codice fiscale;
 - b) la tipologia del trattenimento, il numero di iscrizione delle attrezzature nell'elenco di cui all'art. 4 legge 337/1968, il periodo e il luogo dell'installazione;
 - c) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
 - d) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.
 - e) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
 - f) dichiarazione di aver osservato tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico, e di aver adottato tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica;
4. Nella comunicazione è indicata la data presunta di inizio dell'attività.
5. Ogni eventuale modifica del parco attrezzature collocate nel territorio del Comune è comunicata all'ufficio comunale competente.

Art. 14

Sanzioni

1. Rimangono ferme, in materia di trattenimenti, le sanzioni già previste nelle vigenti disposizioni.
2. Fatta salva l'applicazione della legge penale, la violazione delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., è punita con le sanzioni previste dagli articoli 17 e seguenti del T.U.L.P.S.
3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione all'orario di svolgimento dell'attività di allietamento e delle eventuali prescrizioni impartite ai sensi del presente regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da €200,00 a €1200,00 ai sensi della L.R. 1 luglio 1984, n. 1.
4. Qualora sia accertato l'abuso nell'esercizio dell'attività di allietamento, anche a seguito di apposita diffida, potranno essere disposti la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.
5. L'inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione all'orario di svolgimento dell'attività di intrattenimento e delle eventuali prescrizioni impartite ai sensi del presente regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da €300,00 a €1500,00 ai sensi della L.R. 1 luglio 1984, n. 1.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Le norme ed i provvedimenti amministrativi incompatibili con il presente regolamento devono intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.